

DICHIARAZIONI

La maggiorazione Ires per le società di comodo

di **Federica Furlani**

Le società c.d. di comodo, ovverosia le società non operative e le società di perdita sistemica, costituite nella forma di società di capitali (spa, sapa ed srl), sono tenute ad applicare la **maggiorazione del 10,5% dell'Ires**.

La maggiorazione in particolare è dovuta dai seguenti soggetti:

- **società non operative** ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994;
- **società in perdita sistemica ai sensi dell'art. 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011**, come modificato dall'art. 18 D.Lgs. 175/2014, ovvero società che hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi di imposta successivi;
- **società in perdita sistemica ai sensi dell'art. 2, comma 36-undecies, D.L. 138/2011**, come modificato dall'art. 18 D.Lgs. 175/2014, ovvero società che in cinque periodi di imposta successivi hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale per quattro periodi e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994.

Essa è applicabile anche al **reddito imputato per trasparenza alle società di capitali socie di società di persone** di comodo, con l'avvertenza che:

- se anche la società di capitali è di comodo, la maggiorazione andrà applicata sul reddito imponibile complessivo, comprensivo di quello imputato per trasparenza;
- se la società di capitali non è di comodo, la maggiorazione si applica esclusivamente al reddito imputato per trasparenza.

La maggiorazione si applica sul **reddito minimo presunto** di cui al comma 3 dell'art. 30 L. 724/1994 o, **se maggiore, sul reddito dichiarato**. Eventuali **perdite fiscali pregresse** possono essere utilizzate ma solo a riduzione della quota di reddito che eccede quello minimo presunto, e nel limite di cui all'art. 84 Tuir, ovvero nel limite dell'80% del reddito imponibile (salvo si tratti di perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta che si riferiscono ad una nuova attività produttiva, che sono integralmente utilizzabili senza limitazioni).

La maggiorazione va applicata **autonomamente rispetto all'Ires ordinaria** e va anche **versata in modo separato** entro gli stessi termini previsti per l'Ires e pertanto, con riferimento alle società di capitali con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro:

- il 16/6 o 16/7/2015 con la maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti non interessati

dagli studi di settore,

- il 6/7 o 20/8/2015 con la maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti interessati dagli studi di settore,

va effettuato il versamento del saldo (codice tributo 2020) e del primo acconto (codice tributo 2018).

Al fine della dichiarazione della maggiorazione va compilata la **Sezione XVIII del quadro RQ** "Maggiorazione Ires per i soggetti di comodo" del modello Unico SC 2015.

SEZIONE XVIII Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)		Perdite pregressa													
		Raddito		In misura limitata		In misura piena		Start-up		ACE					
RQ62	1	Raddito		2	In misura limitata		3	In misura piena		4	Start-up		5	ACE	
	6	Imponibile		7	Imposta		8	Start-up		9	Erogazioni liberali in favore di partiti politici		10	Detrazioni	
	11	Imposta sospesa		12	Imposta netta		13	Crediti d'imposta e ritenute		14	Crediti d'imposta concessi alle imprese		15	Eccedenza precedente dichiarazione	
	16	Eccedenza compensata nel mod. F24		17	Acconti		18	Imposta rateizzata		19	Imposta a debito		20	Imposta a credito	
RQ63	1	Interessi passivi		2	Interessi passivi precedente periodo d'imposta		3	Interessi attivi		4	Interessi passivi direttamente deducibili		5	Eccedenza interessi passivi	
RQ64	Risultato operativo lordo														
RQ65	Eccedenza di ROL riportabile														
RQ66	Interessi passivi non deducibili riportabili														

Va inoltre compilato anche il **riga RS115**, contenuto nell'ambito della Sezione del quadro RS dedicata all'ACE, in cui indicare i dati relativi all'importo di rendimento nozionale ai fini della maggiorazione.

RS115 Maggiorazione società di comodo	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile	
	1	2	3	4	5	6

La **Circolare 12/E/2014** ha infatti precisato che l'**ACE** può essere **utilizzata a riduzione del reddito minimo presunto**, fino anche ad azzerarlo.

In caso di società che aderiscono al **regime di trasparenza ex artt. 115 e 116 Tuir**, la maggiorazione Ires va **applicata autonomamente** sia dall'eventuale società partecipata di comodo che da quella partecipante, che è tenuta ad applicare la maggiorazione sul proprio reddito imponibile senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.

In caso di **opzione per la tassazione di gruppo ex art. 117 Tuir**, la società di comodo, controllata o controllante, applicherà autonomamente al proprio reddito imponibile la maggiorazione in esame e procederà al relativo versamento.